

IL COLLAUDO DELLE OPERE

PARTE IV

GIACOMO MORETTI

Si conclude con questo articolo l'analisi degli standard di qualità, le cui prime tre puntate apparse sui numeri 53, 54 e 55 della rivista erano dedicate all'E02 Direzione Lavori e all'E03 Contabilità dei lavori. Questa volta viene affrontato l'E04 "Collaudo dei lavori", inteso come attività di verifica e controllo ai fini dell'accertamento che le opere siano state eseguite a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, con attenzione ai requisiti di conoscenza, competenza e capacità del geometra.

A conclusione di questo nostro viaggio insieme all'interno dello standard di qualità afferente la Direzione e la Contabilità lavori, al centro di questa ultima puntata che conclude l'esame delle attività che la Direzione Lavori deve espletare nell'esercizio dell'incarico e/o che un professionista può essere incaricato a svolgere, vi è "Il Collaudo delle opere". Lo standard di qualità E04 – Collaudo dei Lavori offre al professionista una chiara descrizione del lavoro e dei compiti che sono tenuti ad effettuare per la redazione di un collaudo dei lavori, nonché le conoscenze e le abilità specifiche e i principi deontologici di condotta professionale che ogni professionista deve approfondire nell'espletamento dell'incarico.



Vi sono allegate, inoltre, una serie di liste di controllo che sono la base per una corretta valutazione delle attività che si svolgono durante tutte le fasi del collaudo dei lavori.

L'attività relativa al collaudo delle opere è normata dall'art. 141 Collaudo dei lavori pubblici del D.Lgs. 163 del 2006, Codice dei contratti pubblici, e dal Titolo X del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

LO STANDARD DI QUALITÀ E04 OFFRE AL PROFESSIONISTA UNA DESCRIZIONE DEI COMPITI NECESSARI PER LA REDAZIONE DI UN COLLAUDO DEI LAVORI, NONCHÉ LE CONOSCENZE, LE ABILITÀ SPECIFICHE E I PRINCIPI DEONTOLOGICI.

UN'OPERA REALIZZATA SOTTO L'ATTENTO CONTROLLO DI UN DIRETTORE DEI LAVORI CHE HA FATTO COMPIERE I LAVORI IN CONFORMITÀ ALLA PROGETTAZIONE ED AL CAPITOLATO, SICURAMENTE AGEVOLA LA REDAZIONE DEL COLLAUDO DEI LAVORI,

L'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 rimanda al Regolamento Codice appalti pubblici per la definizione di modalità attuative, per i requisiti dei collaudatori e dei componenti la commissione di collaudo, per i termini, per la tipologia dei lavori per cui è richiesta particolare certificazione di qualità, ma stabilisce al comma 3 l'obbligatorietà della redazione del collaudo per tutti i lavori oggetto del Codice e la provvisorietà del collaudo per i primi due anni dalla data di emissione.

Prevede, allo stesso comma 3, che per lavori fino ad un importo di € 500.000,00 il certificato di collaudo sia sostituito da un certificato di regolare esecuzione e che per lavori di importo da € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00 la stazione appaltante abbia la facoltà di decidere di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

È importante il dettato del comma 5 dell'art. 141 che prevede per il collaudatore la completa estraneità a qualsiasi fase dell'appalto e quanto previsto dal comma 7 dell'art. 141 in relazione alla effettuazione obbligatoria del collaudo in corso d'opera per particolari opere.

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici ha destinato un intero titolo al collaudo, in particolare il decimo, composto di due capi: il *Capo I, Disposizioni preliminari* dall'articolo 215 all'articolo 220 e il *Capo II, Visita e procedimento di collaudo* dall'articolo 221 all'articolo 238.

Riportare il dettato completo del *Titolo X, Collaudo dei Lavori* comporterebbe almeno dieci cartelle in formato A4 e questo a significare che il legislatore ha avuto particolare cura nel redigere le

norme che regolamentano una fase importante della realizzazione dell'opera come indicato nel comma 1 dell'articolo 215: *"Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore"*.

Quanto indicato nel comma 1 dell'articolo 215 è esattamente quanto il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare nel corso della realizzazione delle opere.

Un'opera realizzata sotto l'attento controllo di un Direttore dei Lavori che ha scrupolosamente fatto compiere i lavori in conformità alla progettazione ed al capitolato prestazionale, sicuramente agevola la redazione del Collaudo dei lavori, sempre che il Direttore dei Lavori abbia con altrettanta precisione redatto la contabilità dei lavori e tutta la documentazione inerente l'appalto.

Infatti dobbiamo subito precisare che il primo compito del nominato Collaudatore, sia di un collaudo statico che di un collaudo tecnico-amministrativo, è quello di verificare tutta la documentazione che

IL PRIMO COMPITO DEL COLLAUDATORE È QUELLO DI VERIFICARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CHE GLI È STATA CONSEGNATA. PER QUESTO NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI HO SOTTOLINEATO L'IMPORTANZA DI UNA CORRETTA REDAZIONE DEGLI ELABORATI CONTABILI

gli è stata consegnata, come previsto dall'art. 217 del Regolamento di attuazione ed esecuzione, e riguardante l'appalto, la progettazione, i capitolati prestazionali ed i certificati di prove e verifiche già effettuati e tutti gli atti della contabilità dei lavori.

Naturalmente nel caso di sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, sarà proprio il Direttore dei Lavori a "collazionare" tutta la documentazione dell'appalto sopra indicata da allegare al certificato.

Un Direttore dei Lavori, che con alta professionalità svolge il suo incarico come indicato nello standard di qualità del CNGeGL, permette al Collaudatore un'agevole verifica degli atti, delle opere e della contabilità dei lavori.

Per questo negli articoli precedenti ho sottolineato l'importanza di una corretta redazione degli elaborati contabili, soprattutto in relazione alla descrizione delle singole misurazioni, al loro riscontro oggettivo rispetto all'opera ed alla corretta utilizzazione dei campi lunghezza, larghezza ed altezza. In base al disposto dell'articolo 222 comma 1 del Regolamento di attuazione ed esecuzione il collaudatore: *"Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, ... fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo"*.

Il comma 5 del medesimo articolo prevede inoltre che *"Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo"*.

L'articolo 223 del Regolamento di attuazione ed esecuzione prescrive che venga sempre redatto, a cura del Collaudatore, il verbale delle visite di collaudo contenente il giorno della visita di collaudo, le generalità degli intervenuti e di coloro che non sono intervenuti, i rilievi, le singole operazioni e le verifiche compiute, i saggi effettuati e i risultati ottenuti.

Importanti sono gli articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione: numero 225, *Valutazioni dell'organo di collaudo*; 226, *Discordanza tra la contabilità e l'esecuzione*; 227, *Difetti e mancanze nell'esecuzione* che indicano al Collaudatore modalità operative da intraprendere nei casi specifici.

Infine l'articolo 229 indica con precisione il contenuto del certificato di collaudo sia sotto l'aspetto formale, riepilogo delle date, dei verbali, dei contratti sia per l'aspetto valutativo e contabile dell'opera.

Dall'attenta lettura dei disposti legislativi, si evince l'importanza del collaudo delle opere tanto che il legislatore prevede anche, per opere di un certo rilievo, la nomina di una commissione di collaudo *"composta da due o tre membri"* come previsto dal comma 2 dell'articolo 216.

Dopo aver enucleato i principali dettati normativi in relazione al collaudo delle opere pubbliche, si può capire l'importanza di tale operazione che "CHIUDE" la realizzazione dell'opera e permette all'appaltatore il pagamento della rata di saldo e di non essere più il "CUSTODE" dell'opera. Quindi il collaudo delle opere è strettamente legato alla condotta professionale del Direttore dei Lavori: *se le opere sono state dirette e realizzate nel ri-*



spetto della progettazione e dei capitolati prestazionali e se il Direttore dei Lavori durante la realizzazione dei lavori ha adempiuto alla effettuazione delle necessarie verifiche di qualità dei materiali e delle lavorazioni, nonché ad una corretta redazione degli atti contabili l'opera sarà sicuramente "Collaudata" con esito positivo.

Naturalmente quanto indicato nei precedenti articoli in merito alle specifiche capacità del Direttore dei Lavori vale anche per il Collaudatore che spesso è chiamato a dirimere anche controversie esistenti tra la stazione appaltante, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, in quanto come previsto dall'articolo 215 comma 3: *"il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento"*. Le capacità che il Collaudatore deve possedere devono essere specifiche nella materia oggetto del collaudo e comunque, come riportato nello standard di qualità, lo stesso deve:

- conoscere e saper applicare le tecnologie costruttive (aspetti strutturali, impiantistici, ecc.) idonee allo specifico intervento;
- conoscere e saper individuare materiali da costruzione e componenti idonei allo specifico intervento;
- conoscere e saper applicare la legislazione e la normativa di riferimento, sia generale sia particolare per lo specifico intervento;
- conoscere e saper applicare le norme tecniche UNI in materia di progettazione (programmazio-

ne e progettazione degli interventi, schemi grafici e documentazione tecnica per l'edilizia);

- conoscere e saper applicare le modalità di misurazione dei lavori;
- conoscere e saper applicare le nozioni fondamentali di tenuta dei documenti amministrativi e contabili;
- conoscere e saper analizzare il sistema tecnologico dell'edificio o dell'opera in generale;
- conoscere e saper effettuare analisi dei prezzi, con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti.

Il legislatore, infine, all'articolo 215 – Nomina del Collaudatore - al comma 9 prevede: *"L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6:*

- a) *da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000,00 euro*
- b) *da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000,00 euro.*

(N.B. commi 3, 4, e 5 articolo 215, *Laureati tecnici, Laurea breve o Diploma Universitario*; comma 6 articolo 216 per la sola manutenzione, diplomato tecnico).

Professionalità ed esperienza ... che purtroppo a volte non sono sufficienti.